



COMUNE DI CENE

PROVINCIA DI BERGAMO
C.F. - P. IVA n. 00240600163

POLIZIA LOCALE

Contrassegno di identificazione per ciclomotori




DAL 1995 AL 14 LUGLIO 2006:



Il contrassegno di identificazione per ciclomotore consiste in un codice alfanumerico di 5 caratteri che viene assegnato dalla Direzione generale della Motorizzazione Civile direttamente alla persona, purché abbia compiuto i diciotto anni di età. Il contrassegno è legato alla persona e può essere usato su ciclomotori differenti ma deve, comunque, essere conservata in caso di cessione del mezzo.

Il possessore del contrassegno è tenuto a chiedere l'aggiornamento della propria posizione presso la Motorizzazione Civile in caso di trasferimento di residenza o di abitazione. Nel caso di furto o smarrimento del contrassegno, l'interessato deve presentare immediata denuncia alle Autorità di Pubblica sicurezza e darne comunicazione entro tre giorni all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.

DAL 14 LUGLIO 2006:



La nuova targa è composta da 6 caratteri alfanumerici. Il fondo della targa è bianco e i caratteri sono in nero. Il raggio di curvatura della targa di imbottitura è di 5mm, la coloritura in nero dell'imbottitura del bordo perimetrale è di 4 mm, lo spessore invece è di 5 mm. La targa è ricoperta da pellicola retroriflettente autoadesiva e dispone del marchio della Repubblica italiana.

CICLOMOTORI Già CIRCOLANTI:

Come noto i ciclomotori per circolare fino ad adesso, dovevano essere muniti del CIT (Certificato di Idoneità Tecnica, il cd. Librettino), che doveva essere portato con sé dal conducente del veicolo, e del CIC (Contrassegno di Identificazione del Ciclomotore, la cd. Targhetta), che doveva essere montata a tergo del veicolo. Tali veicoli possono continuare a circolare fino a quando non intervenga una delle circostanze che rendono necessario adeguare il veicolo alle nuove norme.



COMUNE DI CENE

PROVINCIA DI BERGAMO

C.F. - P. IVA n. 00240600163

POLIZIA LOCALE



CICLOMOTORI, COSA è CAMBIATO DAL 14 LUGLIO:

Sono tante le novità introdotte per i cosiddetti “cinquantini”, vengono infatti finalmente rese operative le disposizioni che, secondo l’articolo 9 del vigente codice della strada, sono entrati in vigore dal 14 luglio 2004, lasciando per due anni gli operatori del settore e gli utenti della strada nell’incertezza operativa e normativa.

Fino al 13 luglio 2006

- I ciclomotori possono circolare muniti del vecchi contrassegno, vale a dire il “vecchi targhino”;
- nessun ciclomotore può trasportare passeggeri (neanche se omologato), in pratica possono esserci ciclomotori omologati per il trasporto di un’altra persona oltre al conducente, ma nessuno è autorizzato.

Dal 14 luglio 2006

- I ciclomotori possono continuare a circolare col vecchi contrassegno, in questo caso però, non possono MAI trasportare passeggero (neanche se il tipo di ciclomotore è omologato per il trasporto);
- Possono richiedere la nuova targa per ciclomotore ed il certificato di circolazione dei ciclomotori sul quale sarà indicato il numero di persone che possono prendere posto sul veicolo, in questo caso, se il tipo di veicolo lo consente, è ammesso il trasporto di passeggero.



Le caratteristiche principali del nuovo sistema di targatura del ciclomotore e cosa deve fare il cittadino:

TARGA:

Diversamente dal contrassegno può essere utilizzata da più ciclomotori, è personale e pertanto costituisce un elemento di identificazione sia del ciclomotore sia dell’intestatario del certificato di



COMUNE DI CENE

PROVINCIA DI BERGAMO
C.F. - P. IVA n. 00240600163

POLIZIA LOCALE

circolazione. Ne consegue quindi, l'obbligo di utilizzare la targa esclusivamente per la circolazione del ciclomotore nel cui certificato di circolazione sono annotati i relativi dati; pertanto, chi deve munirsi di un numero corrispondente di targhe e, ovviamente, di certificati di circolazione. Appare evidente perciò, che la nuova targa non può essere utilizzata alla stessa stregua del contrassegno di identificazione. Quest'ultimo infatti, non essendo collegato ad un documento di circolazione né ad uno specifico veicolo, può essere utilizzato in qualsiasi momento, per la circolazione di qualsivoglia ciclomotore anche non di proprietà dell'intestatario del contrassegno stesso.

IL RILASCIO DELLA TARGA:

La targa del ciclomotore è rilasciata a chi si dichiara proprietario del veicolo, ovvero a seconda dei casi, a chi è usufruttuario, locatario con facoltà di acquisto, venditore con riservato dominio. Qualora vi siano più proprietari la targa è rilasciata a colui che è indicato per primo nel certificato di circolazione del ciclomotore.

PER CHI È OBBLIGATORIA:

L'obbligo di munirsi della nuova targa e del relativo certificato di circolazione sussiste però, solo nel caso di ciclomotori nuovi di fabbrica o comunque immessi per la prima volta in circolazione sul territorio italiano a decorrere dal 14 luglio 2006. Ciò significa che, in caso di acquisto di un ciclomotore nuovo di fabbrica o che non ha mai circolato in Italia, il proprietario non può applicarvi il contrassegno di identificazione del quale sia già eventualmente in possesso, ma deve recarsi prima presso gli uffici della motorizzazione civile per espletare una formativa.

TRASFETIMENTO DELLA PROPRIETÀ, VENDITA, COSTITUZIONE DI USUFRUTTO O LOCAZIONE FINANZIARIA DI UN CICLOMOTORE:

L'acquirente (ovvero l'usufruttario o il locatario), per poter circolare su strada, sarà di fatto tenuto a "immatricolare" il ciclomotore non potendo ottenere il rilascio di un nuovo contrassegno di identificazione.

SOTTRAZIONE, SMARRIMENTO, DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DEL CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE O DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ TECNICA:

Anche in tal caso, non potendo l'interessato ottenere il rilascio di un nuovo contrassegno di identificazione né il duplicato del certificato di idoneità tecnica, sarà di fatto tenuto a munirsi di targa di certificato di circolazione.

SOTTRAZIONE O SMARRIMENTO DETERIORAMENTO O DISTRUZIONE DELLA TARGA:

Non essendo possibile procedere al duplicato della targa, deve necessariamente essere richiesto il rilascio di una nuova targa. Se al momento la targa non è associata ad altro ciclomotore, potrà



COMUNE DI CENE

PROVINCIA DI BERGAMO

C.F. - P. IVA n. 00240600163

POLIZIA LOCALE

utilizzarla in sostituzione di quella smarrita, sottratta o distrutta, solo dopo aver ottenuto il rilascio di un nuovo certificato di circolazione nel quale sia stato annotato il numero della targa stessa.

TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA':

Il trasferimento della proprietà del ciclomotore dà luogo al rilascio di un nuovo certificato di circolazione, dovendo essere annotato il numero di targa personale assegnato all'acquirente. Non si procede al rilascio di nuova targa se l'acquirente è già titolare di altra targa non associata ad altro ciclomotore.

AGGIORNAMENTO TECNICO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE:

Ogni qualvolta il ciclomotore sia oggetto di trasformazioni od allestimenti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia si rende necessario l'aggiornamento in archivio dei relativi dati tecnici dà luogo ad emissione del duplicato del certificato di circolazione.

TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE:

Si procede all'aggiornamento del certificato di circolazione con le stesse modalità già in uso per gli autoveicoli, motoveicoli ed i rimorchi. Pertanto gli interessati, all'atto della richiesta di annotazione della variazione di residenza nei registri anagrafici, richiedono ai competenti Uffici comunali anche l'apposito modulo nel quale indicare i dati necessari per l'aggiornamento del certificato di circolazione.

TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELLE PERSONE GIURIDICHE:

Anche in tal caso, l'aggiornamento del certificato di circolazione avviene mediante rilascio di un tagliando autoadesivo da applicare sul certificato stesso, ma la procedura viene avviata mediante istanza da presentare direttamente ad un UMC, ovvero ad uno degli Studi di consulenza abilitati, ed il tagliando viene rilasciato contestualmente alla presentazione dell'istanza stessa.



COMUNE DI CENE

PROVINCIA DI BERGAMO
C.F. - P. IVA n. 00240600163

POLIZIA LOCALE



CICLOMOTORI MUNITI DI SOLO CERTIFICATO DI IDONEITÀ TECNICA ED OMOLOGATI PER IL TRASPORTO DI UN PASSEGGERO OLTRE AL CONDUCENTE:

L'art. 170, comma 2, c.d.s. prevede che il trasporto di altre persone è ammesso a condizione che il conducente sia maggiorenne e che sul certificato di circolazione sia indicato il posto per il passeggero, risulta imprescindibile che il ciclomotore sia munito di targa. In caso di violazione, è prevista la confisca del ciclomotore, a norma dell'art. 213, comma 2 sexies, c.d.s.

CIRCOLARE CON CICLOMOTORE PRIVO DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE IN QUANTO NON RILASCIATO:

Articolo 97 comma 7 e 17 sequestro del ciclomotore ai fini della confisca, il pagamento non è ammesso ai sensi dell'articolo 210/3 csd. Ai sensi dell'articolo 213 comma 2 quinquies, il ciclomotore deve essere custodito per almeno 30 gg presso una depositaria convenzionata.

CIRCOLARE CON CICLOMOTORE PRIVO DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE IN QUANTO -PUR RILASCIATO- NON AL SEGUITO:

Articolo 180 comma 6 e 8 pagamento misura ridotta euro 21,00. Obbligo di esibire il documento entro i termini indicati nel verbale. Se in difetto si fa riferimento all'articolo 180/8 cds.

CIRCOLARE CON CICLOMOTORE SENZA TARGA:

Articolo 97 comma 8 e 14. Il pagamento è in misura ridotta di euro 65,00 con il fermo amministrativo per 1 mese. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 214 comma 1 e 213 comma 2 quinquies, il ciclomotore deve essere custodito per almeno 30 gg presso una depositaria convenzionata.

CIRCOLARE CON CICLOMOTORE CON TARGA NON PROPRIA:



COMUNE DI CENE

PROVINCIA DI BERGAMO

C.F. - P. IVA n. 00240600163

POLIZIA LOCALE

Articolo 97 comma 9 e 14. Il pagamento non è ammesso ai sensi dell'articolo 202 comma 3. Avviene il fermo amministrativo per 1 mese. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 214 comma 1 e 213 comma 2 quinquies, il ciclomotore deve essere custodito per almeno 30 gg presso una depositaria convenzionata.

CICLOMOTORI CON TARGA NON VISIBILE:

Articolo 97 comma 10. Il pagamento avviene in misura ridotta di euro 21,00.

CICLOMOTORE CON TARGA CON CARATTERISTICHE DIFFORMI DA QUELLE PRESCRITTE:

Articolo 97 comma 11. Il pagamento avviene in misura ridotta di euro 1.549,00.

CICLOMOTORE PER IL QUALE NON È STATO RICHIESTO IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ:

Articolo 97 comma 12. Il pagamento avviene in misura ridotta di euro 327,00.

CICLOMOTORE PER IL QUALE NON È STATA COMUNICATA LA CESSIONE DELLA CIRCOLAZIONE:

Articolo 97 comma 12. Il pagamento avviene in misura ridotta di euro 327,00.

CICLOMOTORE PER IL QUALE NON È STATA EFFETTUATA DENUNCIA DI SMARRIMENTO MA OMETTENDO DI RICHIEDERE ENTRO 3 GIORNI IL DUPLICATO:

Articolo 97 comma 13. Il pagamento avviene in misura ridotta di euro 65,00.

CICLOMOTORE PER IL QUALE NON È STATA EFFETTUATA DENUNCIA DI SMARRIMENTO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE E/O DELLA TARGA:

Articolo 97 comma 13. Il pagamento avviene in misura ridotta di euro 65,00.




COMUNE DI CENE

PROVINCIA DI BERGAMO

C.F. - P. IVA n. 00240600163

POLIZIA LOCALE

Sul ciclomotore in due?



CICLOMOTORE NON MUNITO DI TARGA, MA MUNITO DI CONTRASSEGNO CHE TRASPORTA PASSEGGERO – CONDUCENTE MAGGIORENNE-:

Articolo 170 comma 2 e 6 cds: **nessun ciclomotore con “targhino” è autorizzato al trasporto passeggero (nemmeno dal 14 luglio '06)**. Il pagamento non è ammesso ai sensi dell'articolo 210 comma 3 cds. Avviene il sequestro ai fini della confisca. Ai sensi dell'articolo 213 comma 2 quinquies, il ciclomotore deve essere custodito per almeno 30 gg presso una depositaria convenzionata.

CICLOMOTORE NON MUNITO DI TARGA, MA MUNITO DI CONTRASSEGNO CHE TRASPORTA PASSEGGERO – CONDUCENTE MINORENNE-:

Articolo 170 comma 2 e 6 cds: **nessun ciclomotore con “targhino” è autorizzato al trasporto passeggero (nemmeno dal 14 luglio '06)**. Il pagamento non è ammesso ai sensi dell'articolo 210 comma 3 cds. Avviene il sequestro ai fini della confisca. Ai sensi dell'articolo 213 comma 2 quinquies, il ciclomotore deve essere custodito per almeno 30 gg presso una depositaria convenzionata. **ATTENZIONE: trattandosi di minore, la violazione deve essere contestata al responsabile dell'infrazione nella persona dell'esercente la potestà genitoriale**. Articolo 115 comma 5 al responsabile dell'incauto affidamento del veicolo. Il fermo amministrativo è di 30 gg.

CICLOMOTORE MUNITO DI TARGA, NON AUTORIZZATO AL TRASPORTO, CHE TRASPORTA PASSEGGERO – CONDUCENTE MAGGIORENNE-:

Articolo 170 comma 2 e 6: **solo i ciclomotori con TARGA possono essere autorizzati al trasporto passeggero. Ovviamente la presenza della targa non comporta automaticamente la possibilità di trasporto passeggero che deve essere verificata sul documento di circolazione**. Il pagamento non è ammesso ai sensi dell'articolo 210 comma 3 cds. Sequestro ai fini della



COMUNE DI CENE

PROVINCIA DI BERGAMO
C.F. - P. IVA n. 00240600163

POLIZIA LOCALE

confisca. Ai sensi dell'articolo 213 comma 2 quinquies, il ciclomotore deve essere custodito per almeno 30 gg presso una depositaria convenzionata.

CICLOMOTORE MUNITO DI TARGA, NON AUTORIZZATO AL TRASPORTO, CHE TRASPORTA PASSEGGERO – CONDUCENTE MINORENNE-:

Articolo 170 comma 2 e 6: **solo i ciclomotori con TARGA possono essere autorizzati al trasporto passeggero. Ovviamente la presenza della targa non comporta automaticamente la possibilità di trasporto passeggero che deve essere verificata sul documento di circolazione.** Il pagamento non è ammesso ai sensi dell'articolo 210 comma 3 cds. Sequestro ai fini della confisca. Ai sensi dell'articolo 213 comma 2 quinquies, il ciclomotore deve essere custodito per almeno 30 gg presso una depositaria convenzionata. Articolo 115 comma 4 cds, pagamento in misura ridotta di euro 35,00, fermo amministrativo di giorni 30. **ATTENZIONE: trattandosi di minore, la violazione deve essere contestata al responsabile dell'infrazione nella persona dell'esercente la potestà genitoriale.** Articolo 115 comma 5 al responsabile dell'incauto affidamento del veicolo. Il fermo amministrativo di 30 gg, pagamento in misura ridotta di 35,00 euro.

LE NUOVE APPLICAZIONI SI APPLICANO A TUTTI I CICLOMOTORI, OVVERO, AI SEGUENTI:



Ciclomotori a due ruote (categoria L1) aventi:

- Una velocità massima di costruzione non superiore a 45Km/h
- Cilindrata del motore inferiore o pari a 50 cmc se a combustione interna
- Motore la cui potenza nominale continua ma è inferiore o uguale a 4 KW se elettrico.

Ciclomotori a tre ruote (categoria L2) aventi:



- Una velocità massima di costruzione non superiore a 45 Km/h
- Cilindrata del motore inferiore o pari a 50 cmc per i motori ad accensione comandata
- Potenza max netta inferiore o uguale a 4KW per gli altri motori a combustione interna.
- Un motore la cui potenza nominale continua max è inferiore o uguale a 4KW se elettrico.



COMUNE DI CENE

PROVINCIA DI BERGAMO
C.F. - P. IVA n. 00240600163

POLIZIA LOCALE

Ciclomotori a quattro ruote (quadricicli leggeri – Cat. L6) aventi:



- Una velocità massima di costruzione inferiore o uguale a 45 Km/h
- Massa a vuoto inferiore o pari a 350Kg, escluse le batterie per veicoli elettrici
- Cilindrata del motore inferiore o pari a 50 cmc per motori ad accensione comandata
- Potenza max netta inferiore o uguale a 4KW per gli altri motori a combustione interna
- Potenza normale continua inferiore o uguale a 4KW per i motori elettrici.